



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721
segreteria@consulentilavoro.pr.it
www.consulentilavoro.pr.it
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 29/07/2016

Prot. n. 540/U

Oggetto: Circolare n. 16_2016.

Ai Consulenti del Lavoro
di Parma
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
di Parma

A) Comunicazioni CNO:

- Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera presso la Prefettura dell'Aquila – Lista di disponibilità al lavoro per il settore edile;
- Deposito contratti e dichiarazione di conformità ex D.M. 25 marzo 2016. Modalità operative;
- CIGO e conguaglio autorizzazioni.

B) Chiusura Sede Ordine.

- A) Dal Consiglio Nazionale sono pervenute le comunicazione, che alleghiamo, sugli argomenti in oggetto.
- B) Comunichiamo agli Iscritti che la sede dell'Ordine resterà chiusa per il periodo estivo dal 01/08/2016 al 02/09/2016 compresi.

A nome del Consiglio Provinciale auguro ai Colleghi tutti, loro Collaboratori di studio, Praticanti, un buon periodo feriale da condividere con i propri cari, nel migliore auspicio di un piacevole e meritato riposo.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari.

Per il Consiglio Provinciale di Parma



Allegati: Comunicazioni CNO.



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulenti del lavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulenti del lavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 22 luglio 2016

Prot. n. 7298/U/comunicati e notizie

All. 1

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulti del Lavoro
LL. II.

**Oggetto: Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera presso la Prefettura dell'Aquila -
Lista di disponibilità al lavoro per il settore edile.**

Si trasmette copia della comunicazione pervenuta dalla Prefettura dell'Aquila, sull'argomento in
oggetto, invitando i Consigli Provinciali alla massima diffusione presso i propri iscritti.

Cordiali saluti.

II VICE PRESIDENTE

(Vincenzo Silvestri)

VS/vs



Prefettura dell'Aquila

Prefettura L'Aquila
Prot. Uscita del 18/07/2016
Numero: **0031358**
Classifica: 45.07



L'Aquila, data del protocollo

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
Viale del Caravaggio, 84
00147 R O M A

Al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 R O M A

Oggetto: Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera presso la Prefettura de L'Aquila – Lista di disponibilità al lavoro per il settore edile.

Con riferimento alle disposizioni della VI Edizione delle Linee Guida Antimafia emanate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere per il Cratere Sismico Abruzzese ed a seguito della costituzione, nel 2014, dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera impiegata nei cantieri della ricostruzione, si comunica che è stata istituita una lista di disponibilità al lavoro per il settore edile alla quale i lavoratori possono iscriversi attraverso la compilazione di uno specifico modulo (all. 1) da inviare all'indirizzo di posta elettronica del Centro per l'Impiego cpiaq@provincia.laquila.it.

Codesti Consigli pertanto, vorranno promuovere tale lista di disponibilità tra le aziende edili di riferimento in tutto il territorio nazionale, con comunicazione scritta, raccomandando il suo utilizzo laddove le stesse si trovassero nella necessità di chiedere nuova ed ulteriore manodopera in relazione ai propri organici nella Ricostruzione abruzzese.

Tale azione, oltre a rappresentare un esempio unico in Italia, tende a prevenire irregolarità, lavoro nero, sfruttamento e fenomeni di caporalato in un settore ed in un'area geografica che hanno bisogno di alti livelli di qualità e sicurezza nei cantieri edili.

IL VICEPREFETTO VICARIO
(Guetta)

LISTA DISPONIBILITÀ AL LAVORO
EDILIZIA – CRATERE SISMICO ABRUZZO –
AUTOCANDIDATURA

NOME E COGNOME*	
DATA E LUOGO DI NASCITA*	
CODICE FISCALE*	
CORSI DI FORMAZIONE (ultimo biennio)	
IMPRESE PRESSO LE QUALI SI È LAVORATO (ultimo biennio)	
QUALIFICA (ultimo biennio)	
MANSIONE (ultimo biennio)	
TELEFONO*	
RESIDENZA*	
POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE *	<input type="radio"/> OCCUPATO <input type="radio"/> DISOCCUPATO

*DATI OBBLIGATORI

DATA

.....

FIRMA

.....



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale dei sistemi informativi,
dell'innovazione tecnologica e della
comunicazione**

Tutte le Direzioni Interregionali e Territoriali del lavoro

Tutte le Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro

Tutte le Organizzazioni sindacali

Ordine dei consulenti del lavoro

Loro Sedi

E, p.c.

Alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e relazioni industriali

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Sede

Allegato: 1

OGGETTO – Deposito contratti e dichiarazione di conformità ex DM 25 marzo 2016. Modalità operative.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 25 marzo 2016, sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2016 in materia di agevolazioni di imposta per premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa (articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015).

Successivamente, con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 sono stati descritti i criteri e le modalità che consentono di accedere, per il settore privato, alle agevolazioni fiscali introdotte dalla citata legge di stabilità per il 2016.

Sentita la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e relazioni industriali, si forniscono le indicazioni operative specificamente connesse alla compilazione del modello e all'attività di monitoraggio e verifica di competenza degli uffici centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 5 del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla relativa dichiarazione, andrà effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

In caso di contratti territoriali che, alla data di pubblicazione del citato Decreto del 25 marzo 2016, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015 (ad esempio a cura di una delle Parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito). In questo caso il datore di lavoro, all'atto della compilazione

del modulo, dovrà evidenziare nella sezione 2 la tipologia di contratto "Territoriale".

L'attività di deposito del contratto ovvero, nel caso di cooperative, del verbale dell'assemblea dei soci che ha deliberato i "ristorni" per i soci lavoratori (cfr. in proposito il paragrafo I.2 della circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E) può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro ovvero da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. In quest'ultimo caso, tali soggetti devono ricevere apposita abilitazione da parte dei datori di lavoro che rappresentano, secondo le indicazioni inserite nell'apposita sezione del sito. Inoltre, al momento della compilazione del modulo la voce "contratto" va intesa quale "verbale di delibera" e nella sezione 6 andrà evidenziata la voce "ristorni", riferita proprio a tale fattispecie. Le altre forme di partecipazione agli utili vanno indicate nell'apposita sezione 8 del modulo che va sempre compilata, evidenziano NO o SI a seconda se il contratto contempla tale previsione, avendo cura, in caso affermativo, di indicare il numero di lavoratori e il valore annuo medio procapite.

A partire dall'8 luglio 2016 la procedura consente altresì di depositare i contratti, siano essi aziendali o territoriali, rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità. In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 8. In questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente.

Per agevolare l'attività di tutti coloro che devono depositare il contratto ovvero compilare la dichiarazione di conformità, una breve guida – disponibile sul sito internet e comunque allegata anche alla presente nota – illustra sia le modalità di registrazione che quelle relative alla compilazione dei campi contenuti nel modello.

Si ribadisce che solo attraverso la compilazione telematica del modello e l'*upload* del contratto il modello sarà messo a disposizione automaticamente alla Direzione del lavoro territorialmente competente e il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 e al decreto interministeriale 25 marzo 2016.

Utilizzando ormai una prassi consolidata, è stato anche implementato il *repository* centrale messo a disposizione, oltre che di questa Direzione Generale, della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali e degli ispettori del lavoro, sviluppando nuove funzionalità.

E' per questo motivo che sono state sviluppate nuove funzionalità che, a partire dal 1° giugno 2016, sono reperibili sul "cruscotto" messo a disposizione delle Direzioni del lavoro che consentono di:

- accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per codice fiscale dell'azienda;
- accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per direzione territoriale;
- prendere visione dei modelli di monitoraggio compilati

scegliendo anche un anno di riferimento.

Ogni ulteriore chiarimento concernente l'accesso alle informazioni potrà essere richiesto inviando un'e-mail alla casella istituzionale: clic4help@lavoro.gov.it, indicando i propri riferimenti per poter essere eventualmente contattati.

Cordiali saluti

Il direttore generale
Dott.ssa Grazia Strano

**Modulo Deposito contratti aziendali e territoriali e tassazione
agevolata dei premi di risultato**

(Articolo 1, comma 188, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

**Deposito contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato
(Articolo 1, comma 188, legge 28 dicembre 2015, n. 208)**

Sezione 1 – Datore di lavoro/Associazione di categoria

Codice Fiscale *

Tipologia
Soggetto*

Azienda

Associazione
di Categoria

Sezione 2 – Contratto collettivo Aziendale/Territoriale

Data Sottoscrizione Contratto*

Tipologia
Contratto*

Aziendale

Territoriale

Periodo di Validità

Da (Anno)*:

A (Anno)*:

DTL *

Sezione 3 – Beneficiari

Totale lavoratori *

Sezione 4 – Premio di risultato

Anno *

Stima del valore annuo medio
pro-capite del premio (€) *

Sezione 5 – Obiettivi

(Selezionare una o più voci)

Produttività

Redditività

Qualità

Efficienza

Innovazione

Sezione 6 – Indicatori previsti nel contratto

- 1) Volume della produzione/n. dipendenti
- 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
- 3) MOL/VA di bilancio
- 4) Indici di soddisfazione del cliente
- 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni
- 6) Riduzione degli scarti di lavorazione
- 7) % di rispetto dei tempi di consegna
- 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori
- 9) Modifiche organizzazione del lavoro
- 10) Lavoro agile (smart working)

- 11) Modifiche ai regimi di orario
 - 12) rapporto costi effettivi/costi previsti
 - 13) Riduzione assenteismo
 - 14) n. brevetti depositati
 - 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
 - 16) Riduzione dei consumi energetici
 - 17) Riduzione numero infortuni
 - 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz
 - 19) Riduzione tempi di commessa
 - 20) Ristorni
 - 21) Altro
- (indicare)

Sezione 7 – Ulteriori misure

Il contratto prevede:

Si

No

Welfare aziendale*

Si

No

Partecipazione lavoratori*

Sezione 8 – Partecipazione agli utili dell'impresa

Si No Partecipazione agli utili dell'impresa*

Totale lavoratori

Valore annuo
medio pro-capite (€)

Sezione 9 – Contratto

(E' richiesta la trasmissione del contratto ovvero dichiarare la data di avvenuto deposito e la DTL)

File Contratto

Contratto già depositato in data

Invia

DTL

Sezione 10 – Autodichiarazione

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016, l' dichiara che il contratto collettivo notificato alla DTL è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'articolo 1, commi 182-189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

Sezione	Campo/Informazione		Obbl.	Descrizione	Vincoli
Sezione 1	Codice Fiscale		S	Codice Fiscale dell'Azienda.	
	Tipologia soggetto		S	Identifica la tipologia del soggetto che effettua il deposito.	Deve essere selezionata una fra le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Azienda • Associazione di categoria
Sezione 2	Periodo di Validità	Da (Anno)	S	Anno d'inizio validità del contratto collettivo.	
		A (Anno)	S	Anno di fine validità del contratto collettivo.	
	Data sottoscrizione contratto		S	Data di sottoscrizione del contratto allegato al modulo.	
	DTL		S	Direzione Territoriale del Lavoro Competente. Identifica l'ufficio destinatario nel caso in cui il deposito del contratto avvenga contestualmente alla compilazione del modulo.	
Tipologia contratto		S	Tipologia di contratto.	Deve essere selezionata una fra le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Aziendale • Territoriale Se tipologia soggetto è Associazione di categoria: unico valore ammesso è Territoriale.	
Sezione 3	Totale Lavoratori		S	Numero di lavoratori beneficiari del premio di produttività.	

Non compilabile se tipologia soggetto è Associazione di categoria.				
Sezione 4 Non compilabile se tipologia soggetto è Associazione di categoria.	Anno	S	Anno di riferimento del valore stimato annuo medio del premio	Deve essere compreso nel periodo di validità del contratto.
	Stima del valore annuo medio pro capite del premio	S	Valore stimato annuo medio del premio.	
Sezione 5 Non compilabile se tipologia soggetto è Associazione di categoria.	Obiettivi	S	Ambiti per i quali sono attesi gli incrementi/miglioramenti.	Deve essere selezionata almeno una voce tra: <ul style="list-style-type: none"> • Produttività • Redditività • Qualità • Efficienza • Innovazione
Sezione 6 Non compilabile se tipologia soggetto è Associazione di categoria.	Indicatori previsti nel contratto	S	Indicatori definiti nel contratto per la misurazione degli incrementi prefissati.	Deve essere selezionata almeno una voce tra: <ol style="list-style-type: none"> 1) Volume della produzione/n. dipendenti 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti 3) MOL/VA di bilancio 4) Indici di soddisfazione del cliente

				<p>5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni</p> <p>6) Riduzione degli scarti di lavorazione</p> <p>7) % di rispetto dei tempi di consegna</p> <p>8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori</p> <p>9) Modifiche organizzazione del lavoro</p> <p>10) Lavoro agile (smart working)</p> <p>11) Modifiche ai regimi di orario</p> <p>12) rapporto costi effettivi/costi previsti</p> <p>13) Riduzione assenteismo</p> <p>14) n. brevetti depositati</p> <p>15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti</p> <p>16) Riduzione dei consumi energetici</p> <p>17) Riduzione numero infortuni</p> <p>18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz</p> <p>19) Riduzione tempi di commessa</p> <p>20) Altro (indicare)</p>
Sezione 7 Non compilabile se tipologia soggetto è Associazione di categoria.	Ulteriori Misure	S	Modalità di fruizione del premio di produttività.	<p>Per ognuna delle voci proposte deve essere esplicitamente indicato “Si” o “No”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welfare aziendale • Piano di partecipazione
Sezione 8	Totale lavoratori	N	Quantità di lavoratori (soci lavoratori se cooperativa) che usufruiscono della partecipazione agli utili dell'impresa.	Deve essere obbligatoriamente indicato se è stato indicato “Si” per Partecipazione agli utili dell'impresa.

Non compilabile se tipologia soggetto è Associazione di categoria.	Valore annuo medio pro-capite		N	Valore annuo medio premio per lavoratore	Deve essere obbligatoriamente indicato se è stato indicato "Si" per Partecipazione agli utili dell'impresa.
	Partecipazione agli utili dell'impresa		S	Informa se è prevista o meno la partecipazione agli utili.	Deve essere obbligatoriamente selezionato "Si" o "No".
Sezione 9	File Contratto		N**	Immagine elettronica del contratto (verbale di delibera se cooperativa) sottoscritto con i sindacati.	File PDF con dimensione massima 3MB. Obbligatorio nel caso in cui il contratto non sia stato già depositato. Obbligatorio in caso di deposito eseguito dopo il 15/07/2016 e Tipologia contratto "Aziendale".
	Contratto già depositato	in data	N**	Informa che il contratto (verbale di delibera se cooperativa) è stato già depositato, in data precedente a quella di trasmissione del modulo, presso una specifica DTL.	Le due informazioni "in data" e "DTL" sono obbligatorie nel caso di deposito già effettuato. Fino al 15/07/2016 è ammesso (periodo transitorio, ai sensi dell'art.7, co.2), per entrambe le tipologie contrattuali, dichiarare l'avvenuto deposito. In questo periodo: nel caso di contratti aziendali, la DTL coincide con quella selezionata in sezione 2, mentre per i territoriali, è consentita la selezione di una qualsiasi direzione territoriale. Per invii eseguiti dopo il 15/07/2016: solo per gli invii riguardanti i contratti territoriali è consentita la dichiarazione
DTL					

					del deposito già effettuato. In questo caso, è consentita la selezione di una qualsiasi direzione territoriale.
Sezione 10	Autodichiarazione	Denominazione Soggetto	S	Denominazione del soggetto che sta compilando il modulo.	Valorizzato automaticamente dal sistema partendo dal Codice Fiscale dichiarato in sezione 1.
		Tipologia soggetto	S	Tipologia di soggetto che sta compilando il modulo.	Valorizzato automaticamente dal sistema con la Tipologia soggetto selezionata in sezione 1.
		Denominazione DTL	S	Direzione Territoriale del Lavoro presso la quale è depositato il contratto.	Valorizzato automaticamente dal sistema, secondo la seguenti regole: <ul style="list-style-type: none"> • Contratto trasmesso contestualmente al modulo: DTL selezionata in Sezione 2; • Invio del modulo eseguito fino al 15/07/2016 e contratto trasmesso prima della compilazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ Contratto aziendale: DTL selezionata in Sezione 2; ○ Contratto territoriale: DTL selezionata in Sezione 9; • Invio del modulo eseguito dopo il 15/07/2016 e contratto trasmesso prima della compilazione: DTL selezionata in Sezione 9.

** E' obbligatoria la scelta tra l'invio del file e l'indicazione del deposito già effettuato.



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulenti del lavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulenti del lavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma 27 luglio 2016

Prot. n. 0007432/U/Comunicati e Notizie

All. 1

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulti del Lavoro

LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: CIGO e conguaglio autorizzazioni

È noto il disagio creato in fase di presentazione delle istanze di CIGO a partire dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015.

La mancanza di un regime transitorio, infatti, ha comportato un lungo blocco dell'operatività delle sedi, parzialmente recuperato con la circolare n. 197/2015.

Con il messaggio n. 2908 del 1 luglio 2016, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti ed indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell'istruttoria della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, alla luce dei nuovi criteri stabiliti dal D.M. del 15 aprile 2016, n. 95442.

Si ha motivo di ritenere che la circolare esplicativa, peraltro preannunciata nello stesso messaggio citato, che dovrà permettere finalmente il conguaglio delle autorizzazioni sull'UniEmens, sarà pubblicata alla fine del mese di agosto. **Questo comporterà che i termini di decadenza dei vari periodi di CIG richiesti, cominceranno a decorrere solo dalla pubblicazione della circolare stessa.**

Ad oggi, infatti, non è ancora possibile effettuare tale conguaglio in quanto mancano i relativi codici, e le istruzioni con le modalità di versamento del nuovo contributo di solidarietà introdotto dal D.Lgs. n. 148/2015.

Il Consiglio Nazionale ha provveduto a denunciare all'INPS la gravità della situazione che si registra in molte province, dove ci sono ritardi di quasi un anno nel rilascio delle autorizzazioni.



Per quanto riguarda le difficoltà introdotte dal nuovo termine di 15 giorni dall'evento per la presentazione delle istanze, il Consiglio Nazionale è impegnato nella discussione del decreto correttivo al jobs act, attualmente all'esame del parlamento, dove ha proposto apposito emendamento che sposta alla fine del mese successivo all'evento il termine per le istanze.

Da ultimo, ci pervengono diverse segnalazioni in ordine al nuovo adempimento che impone di allegare i bollettini meteo, previsto dall'art. 6 del predetto D.M. del 15 aprile 2016, n. 95442, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016, per le istanze di cassa integrazione per cause meteorologiche.

Oltre all'evidente appesantimento burocratico, si evidenzia che nel caso di richiesta all'Aeronautica Militare, la stessa è pure a titolo oneroso.

Anche in questo ambito, il Consiglio Nazionale provvederà a segnalare al Ministero le difficoltà che stanno riscontrando le aziende e i loro intermediari, richiedendo che si individui una soluzione alternativa, meno penalizzante per i soggetti coinvolti nella presentazione delle istanze.

Gestione semafori e Durc.

L'INPS, con il messaggio n. 3184 del 2016 segnala che è in corso una modifica alla procedura Durc interno, attualmente non più in linea con le norme vigenti.

L'Istituto si adegnerà quindi alla procedura Durc Online, implementando le interrogazioni del sistema al fine di acquisire la regolarità delle aziende.

Come è noto, l'ultima interrogazione con invio delle PEC col preavviso di accertamento negativo risale allo scorso 30 maggio 2015.

Per le aziende, potenzialmente destinatarie di un preavviso di regolarità per una rettifica ex art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 che, pur non avendo ricevuto la PEC con il suddetto preavviso, hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, le evidenze generate dal sistema saranno automaticamente annullate e, in fase di consultazione della posizione, vi sarà l'accensione del semaforo verde. Il tutto avverrà nei mesi di luglio e agosto.

Dal mese di settembre, le posizioni irregolari riceveranno un preavviso tramite PEC e vi sarà la contestuale accensione del semaforo rosso. Per questo motivo, per le posizioni sanabili con il mero versamento delle scoperture, si suggerisce di provvedere quanto prima, onde evitare di incorrere nel blocco del DURC.

Secondo quanto comunicato dall'INPS, nell'ambito dell'ultima riunione del 13 luglio 2016 del tavolo tecnico DCE INPS/CNO, dal 2017 sarà operativa una piattaforma informatica apposita nella quale l'impresa o il Consulente del Lavoro potranno verificare la regolarità contributiva di mese in mese e, soprattutto, prima di porre a conguaglio eventuali agevolazioni contributive.



Indennità economica di malattia nel settore dello spettacolo.

Da tempo l'Inps emette note di rettifica volte al recupero del contributo dell'indennità di malattia per i lavoratori del settore dello spettacolo.

L'Istituto, infatti, improvvisamente e senza comunicati ufficiali, ha cambiato opinione su un punto, finora pacifico, circa il doppio binario che va applicato al settore.

Come è noto, il contributo non è dovuto se la corresponsione della retribuzione è prevista dagli accordi collettivi a carico dell'azienda.

Al proposito, abbiamo interpellato la Direzione Centrale Entrate dell'Inps che ha fatto pervenire direttamente via mail il 1 giugno 2016 al Consiglio Nazionale il seguente parere:

" Nel settore dello spettacolo, la tutela relativa all'assicurazione economica di malattia trovando la sua principale fonte normativa nel D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 è caratterizzata da peculiari elementi distintivi.

Infatti, detta assicurazione opera in favore di "tutti" i lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals (oggi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo F.p.l.s.). In proposito, si fa presente che l'elenco delle figure professionali dello spettacolo assicurate al F.p.l.s. è contenuto nell'art. 3 del predetto D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, ed è stato adeguato ed integrato dal Ministero del lavoro con i decreti 15 marzo 2005.

Pertanto, posto che tutti i lavoratori dello spettacolo annoverati nell'ambito di detto elenco sono tutelati, per espressa previsione normativa, dall'assicurazione economica di malattia, la correlata obbligazione contributiva insorge (per il datore di lavoro/committente) a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro sia essa di tipo subordinato ovvero riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva.

In proposito, si evidenzia che la sussistenza dell'obbligo contributivo a favore di tutte le categorie dei lavoratori dello spettacolo è stata negli anni precisata e ribadita in varie disposizioni amministrative adottate dall'Istituto (cfr. circolare n. 134363/AGO e 1065 RCV del 21 maggio 1980, emanata congiuntamente dall'Inps ed Enpals a seguito della assegnazione ad Inps della competenza alla riscossione di contributi di malattia; circolare n. 10314 del 16 giugno 1983; circ. n. 180/1987 e circolare n. 1/2003 par. 1.2, etc.). Nell'ambito delle predette circolari si chiariva che l'obbligo contributivo sussisteva con riferimento a tutti i lavoratori dello spettacolo, in quanto aventi diritto all'assicurazione di malattia, e che la possibilità di esonero dal versamento del contributo di finanziamento dell'indennità economica poteva ricorrere esclusivamente in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell'evento la corresponsione dell'intera retribuzione.

A tale ultimo proposito, si ricorda che il legislatore, con il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, ha definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011, l'obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione vale anche per i datori di lavoro che, per effetto di disposizioni di legge ovvero contrattuali, siano tenuti a corrispondere il relativo trattamento economico ai lavoratori occupati ed è, pertanto, venuta meno la possibilità di esonero precedentemente prevista (cfr. art. 20, commi 1 e 1 bis D.L. n. 112/2008).



Pertanto, sulla base del quadro normativo vigente l'obbligo di versamento del contributo di malattia è riferito anche ai i datori di lavoro che occupino lavoratori dello spettacolo - subordinati, parasubordinati o autonomi – identificati dall'obbligo I.V.S. presso la gestione ex Enpals, che corrispondano, per previsione di legge o contrattuale, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità.

Infatti, come chiarito dall'Istituto l'obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/1986, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all'indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa (cfr. circolare n. 122/2011)."

Il Consiglio Nazionale ha risposto a tale parere con le osservazioni che vengono allegate, cui non è ancora seguita nessuna risposta ufficiale dell'INPS.

Va comunque sottolineato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge 335/1995, affinché la variazione di inquadramento previdenziale produca efficacia nei confronti di un'intera categoria di datori di lavoro, è necessario che sia stata pubblicata la circolare INPS che detti disposizioni in tal senso (principio di non retroattività).

Iscrizione fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato FSBA.

L'INPS ha formalmente richiesto al Ministero di conoscere il suo parere in ordine alla correttezza dell'iscrizione al fondo bilaterale artigiano di aziende che hanno perso la qualifica di impresa artigiana, ma che continuano ad applicare il CCNL di tale settore.

A tal proposito il Ministero, con il supporto del proprio Ufficio legislativo, ha risposto che l'obbligo di iscrizione al fondo del settore dell'artigianato sussiste per le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985.

Conseguentemente, le imprese prive di tali caratteristiche, anche nel caso applichino i contratti collettivi del settore artigiano, devono essere iscritte al fondo di solidarietà del settore di appartenenza o, in mancanza, nel caso superino più di cinque dipendenti, al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (FIS).

In buona sostanza secondo il Ministero, nella fattispecie in esame, è l'inquadramento aziendale a dover essere preso in considerazione e non l'eventuale CCNL applicato.

Il ragionamento, certamente condivisibile sul piano teorico, non può però condurre a situazioni di incertezza con richieste di duplicazione del contributo. Al proposito, non si può infatti dimenticare che sia l'art. 4 della Legge 92/2012 che gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015 fanno riferimento ad accordi e contratti collettivi dai quali hanno origine i fondi. Dall'applicazione di un determinato CCNL dovrebbe scaturire, quindi, il corrispondente obbligo di iscrizione al fondo bilaterale contrattuale.

Onde evitare che un datore di lavoro, che si trovi nella condizione descritta, venga chiamato a duplicare il versamento ai vari fondi oggi operanti e, in assenza di una posizione ufficiale dell'Istituto, il Consiglio Nazionale provvederà a presentare istanza di interpello al Ministero del Lavoro.



Circolare n. 99/2016 e assunzione disabili.

Con riferimento alla circolare n. 99/2016 e alle norme di legge per l'assunzione dei lavoratori in condizioni di disabilità, il Consiglio Nazionale ha provveduto ad inoltrare due quesiti alla Direzione Centrale dell'INPS competente per materia.

I quesiti e le relative risposte (fornite nell'ambito dell'ultima riunione del 13 luglio 2016 del tavolo tecnico DCE INPS/CNO), sono qui sotto riportati:

- a) *se il rapporto di lavoro con il disabile dovesse essere trasformato a tempo parziale, che procedura andrebbe eseguita?*

In caso di trasformazione l'agevolazione deve essere riparametrata nel conguaglio delle somme in proporzione al nuovo orario di lavoro, senza ulteriore adempimenti nei confronti dell'INPS. L'importo concesso, infatti, è da considerare come una stima suscettibile di revisione in diminuzione.


- b) *Dopo l'approvazione dell'incentivo potrebbe verificarsi la riduzione della percentuale di disabilità, a seguito di revisione sanitaria. In questo caso l'incentivo verrebbe sospeso o revocato?*

l'Istituto ha risposto che si realizzerebbe un caso di sospensione e non di revoca di quanto già fruito.

Sarà cura dello scrivente provvedere a dare tempestiva informazione in ordine alle questioni oggetto di ulteriori approfondimenti e che hanno formato oggetto della presente comunicazione.

Cordiali saluti.

II VICE PRESIDENTE

(Vincenzo Silvestri)


VS/cz



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulenti del lavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulenti del lavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 10 giugno 2016

Prot. n. 6007/U/INPS

Spett.le

INPS

Direzione Centrale Entrate

Via Ciro il Grande, 21

00144 **ROMA**

Email: DirezioneCentrale.Entrate@inps.it

Alla c.a. Dott. Ferdinando Montaldi

Direttore Vicario e Dirigente Area Datori di lavoro privati, Direzione Centrale Entrate

ferdinando.montaldi@inps.it

Oggetto: indennità malattia spettacolo.

Nel corso dell'ultima riunione del tavolo tecnico si è approfondita la tematica in oggetto a seguito del quale è anche pervenuta una vostra nota a chiarimento della posizione dell'Istituto.

Con la presente lo scrivente intende replicare alle predette osservazioni, in quanto non riteniamo che il quadro normativo sia mutato, avendo la normativa dello spettacolo una natura speciale, rispetto al regime ordinario, e *trovando la sua principale fonte normativa nel D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 caratterizzata da peculiari elementi distintivi.*

Nelle numerose circolari in materia (*cfr. circolare n. 134363/AGO e 1065 RCV del 21 maggio 1980, emanata congiuntamente dall'Inps ed Enpals a seguito della assegnazione ad Inps della competenza alla riscossione di contributi di malattia; circolare n. 10314 del 16 giugno 1983; circ. n. 180/1987 e circolare n. 1/2003 par. 1.2, etc.*) si è chiarito che l'obbligo contributivo sussisteva con riferimento ai lavoratori dello spettacolo aventi diritto, distinguendo i non aventi diritto in funzione dell'obbligazione di corresponsione dell'intera retribuzione da parte del datore di lavoro per effetto di accordi collettivi o individuali.

Anche a seguito dello scioglimento degli enti mutualistici e delle riforme del settore sanitario (leggi 833/1978 e 33/1980), non sono stati modificati gli ambiti ed i perimetri di individuazione dei lavoratori aventi diritto del settore spettacolo, bensì si è proceduto solo alla definizione delle modalità di certificazione, accertamento, controllo e liquidazione da parte Inps e, successivamente alla rimodulazione delle aliquote di contribuzione per gli aventi diritto per i vari settori (cfr. art. 33 Legge 41/1986 e relativa tabella G allegata).

Permane, quindi, a tutti gli effetti il dualismo che ha sempre caratterizzato la differenza fra l'Inps come ente per la generalità dei dipendenti e l'Enpals come ente fondato su disposizioni speciali e di stretta interpretazione. Lo stesso dualismo permane anche in materia di contribuzione di malattia, stante la specialità dell'impianto normativo dell'Enpals (D.L.C.P.S. 708/47 e s.m.i.) che si distingue e crea eccezione ai principi generali applicabili in via generale, anche per l'individuazione degli aventi diritto e



degli obblighi contributivi. A suffragio, si deve osservare che gli aventi diritto **nel regime ordinario** (ex Inam e enti disciolti - Leggi 833/1978, 33/1980, 41/1986 e s.m.i.) sono riconducibili solo ai rapporti di lavoro subordinato e che i lavoratori parasubordinati e gli autonomi vengono assicurati solo a partire dal 1.4.1996 per effetto della Legge 335/1995 che ha istituito la Gestione Separata.

Contrariamente, nel regime dello spettacolo, la tutela ha sempre operato per tutte le categorie elencate, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, stante la specialità dell'impianto normativo di riferimento.

Questo **doppio binario** è ben noto nelle sfere giudicanti (cfr. Consiglio di Stato sez. 1036 del 13.06.1984) e pacificamente riconosciuto in giurisprudenza e dottrina, nonché nella prassi (cfr. Inps Circ 134363 del 21.05.1980 e Circ 10314 del 10.06.1983, Enpals Circ. 19 del 13.12.1984, Inps Circ. n.45 del 20.02.1985, Inps Circ. 113 del 5.05.1987, Inps Circ. 202 del 30.06.1994, Mess.4623 del 15.03.2013- tabelle 9.1 e 9.2).

Per tutti i lavoratori dello spettacolo, con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, riconducibile ad una delle figure tabellate nell'allegato alla circolare 134363 del 21/5/1980 (fra le quali anche gli impiegati a tempo indeterminato), sono state create dall'Inps due tabelle, differenziate solo dalla presenza o meno dell'aliquota di contribuzione malattia per "aventi diritto" e "**non aventi diritto**". L'elemento fondante di distinguo viene individuato nel contenuto dell'accordo contrattuale, sia esso collettivo o individuale.

Di seguito una raccolta di alcune delle numerose circolari che hanno richiamato nel proseguo degli anni l'impostazione di **specialità** dell'identificazione degli aventi o non aventi diritto nel settore spettacolo, in funzione delle specificità dell'impianto legislativo proprio del settore, da non confondersi con quello applicabile alla generalità (ex Inam ed enti disciolti).

[Circolare 21 maggio 1980, n.134363/119](#)

Per quanto concerne il settore dello spettacolo, l'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (integrato dalle disposizioni dell'art. 1 e 2 della Legge 33/1980) ha disposto il trasferimento all'I.N.P.S., dal 1° gennaio 1980, della competenza, già attribuita all'E.N.P.A.L.S con D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e con legge 29 novembre 1952, n. 2388, ad erogare l'indennità economica di malattia, l'indennità di maternità e i sussidi funerari.

*A seguito del trasferimento di competenza, l'Inps emette la circolare 134363 del 21/05/1980, per illustrare le modalità operative e procedurali legate alla specificità del settore, anche in considerazione della **previgente normativa speciale Enpals.***

Come si rileva dalle tabelle nn. 1 e 2 sono dovute sia per i lavoratori del primo che per quelli del secondo

gruppo aliquote differenziate a seconda che gli stessi abbiano o meno diritto all'indennità di malattia.

L'obbligo di versare l'una o l'altra aliquota dipende esclusivamente dagli accordi contrattuali, siano essi collettivi che individuali. Infatti alcuni contratti garantiscono, in caso di malattia, la corresponsione dell'intera retribuzione e, pertanto, per i lavoratori cui tali contratti si riferiscono è dovuta l'aliquota inferiore non avendo gli stessi diritto all'indennità di malattia.



[Allegato 4 Datori di Lavoro dello spettacolo](#)

In occasione del trasferimento all'I.N.P.S. con effetto dall'1 gennaio 1980, della riscossione dei contributi di malattia e di maternità, nonché della erogazione delle relative prestazioni economiche, l'I.N.P.S. stesso ha fornito istruzioni di carattere generale per illustrare le modalità di versamento dei contributi e del pagamento delle indennità di malattia e di maternità, da parte dei datori di lavoro, nonché le operazioni di conguaglio da effettuare con la denuncia mensile del modello DM 10/M-UN.

*Le disposizioni anzidette riguardano anche i datori di lavoro dello spettacolo. Poiché, tuttavia, nel particolare settore, sono tuttora in vigore **le norme in materia di contributi e di prestazioni economiche già applicate dall'E.N.P.A.L.S., norme che per taluni aspetti si differenziano da quelle riguardanti la generalità dei lavoratori**, si forniscono con la presente circolare i criteri integrativi da osservare per il versamento dei contributi di malattia, di maternità e GESCAL a favore dei lavoratori dello spettacolo nonché per la erogazione delle relative indennità.*

[ENPALS Circolare n. 19 del 13/12/1984](#)

Il Consiglio di Stato (sez. 1036 del 13.06.1984) ha fatto preliminarmente osservare che nel sistema previdenziale italiano, poiché l'INPS si caratterizza quale istituto previdenziale per la generalità dei lavoratori, l'iscrizione ad altri Istituti quali l'ENPALS, rappresenta l'eccezione, fondata su disposizioni speciali che in quanto tali, sono di stretta interpretazione, senza estensioni non compatibili con il significato proprio e comune della parola.

[Circolare Inps 45 RCV del 20/02/1985](#)

...Dalla individuazione dell'Ente presso il quale i lavoratori medesimi dovranno essere iscritti - a seguito della ricognizione del rapporto di lavoro sulla base del criterio espresso dal Consiglio di Stato - ai fini della assicurazione per l'IVS discenderà, conseguentemente, l'obbligo del versamento del contributo di malattia nella misura ex ENPALS o ex INAM, fermo restando, in entrambi i casi, l'obbligo del versamento della contribuzione GESCAL.

Pertanto, ove trattasi di lavoratori addetti agli impianti sportivi iscritti o iscrivibili all'ENPALS, la misura del contributo di malattia è quella indicata nella tabella - Allegato 2- riportata nella circolare n. 134363 AGO - n. 1065 RCV - n. 632 EAD del 21 maggio 1980 (3);

[Circolare Inps n. 113 del 5/05/1987](#)

Prima di esaminare partitamente ciascuno dei suddetti "momenti", è il caso di avvertire che nel prosieguo dell'esposizione, ove non diversamente precisato, ci si riferirà alle categorie professionali già assistite dal disciolto INAM che, come è noto, comprendono la quasi totalità dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e /o di maternità'.

Le rimanenti categorie professionali aventi diritto alle predette prestazioni, sono costituite dai lavoratori dello spettacolo, dagli autoferro-tranvieri e dai marittimi, per i quali vigono discipline particolari. Trattasi di normative (per lo spettacolo, v. D.L.C.P.S. n.70 del 1947; per gli autoferro-tranvieri, v. R.D. n.148 del 1931; per i marittimi v. R.D. n.1918 del 1937 e loro successive modificazioni ed integrazioni) dal contenuto peculiare, che spesso si differenziano da quelle poste per la generalità dei lavoratori dipendenti.



[Circolare Inps n. 202 del 30/06/1994](#)

b) *Indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa (1) sono dovute le contribuzioni SSN, per le prestazioni economiche di malattia e maternita' e quella ex GESCAL secondo le norme proprie dei lavoratori dello spettacolo.*

A questo riguardo, si precisa che agli effetti di cui alla circolare del 21.5.1980 n.134363 (parte II), gli animatori turistici sono da ricomprendersi nel primo gruppo di cui all'elenco allegato alla circolare stessa.

L'aliquota per le prestazioni economiche di malattia, pari al 2,22 per cento, come è noto, è dovuta se al lavoratore non è garantita per accordo contrattuale collettivo o individuale l'intera retribuzione durante la malattia (cfr citata circolare del 21.5.1980).

.....

La posizione assunta recentemente dall'Inps non risulta conferente con la sopra richiamata specialità dell'impianto normativo del settore spettacolo, atteso che i contenuti dell'art.3 del D.L.C.P.S. 708/1947 e s.m.i., non risultano essere mai stati oggetto di richiamo e/o di modifica e/o di interpretazione né da parte del D.L. 112/2008, né dal successivo D.L. 98/2011.

A tal riguardo, si deve osservare che l'interpretazione formulata dapprima nel comma 1 dell'art. 20 Dl n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, e successivamente nell'articolo 18 comma 16 del Dl n. 98/2011 convertito in legge 15.7.2011 n. 111, afferisce esclusivamente il regime ordinario per la generalità dei dipendenti richiamato e disciplinato dalla Legge 11.01.1943 n. 138 e non anche il regime speciale del D.L.C.P.S. 708/1947 e s.m.i.

Anche nella richiamata **circolare 122/2011**, l'INPS identifica nelle fonti normative esclusivamente il regime ordinario legato alla generalità dei dipendenti, partendo dall'originaria formulazione della Legge 138/1943 e delle relative modificazioni ed integrazioni **senza alcuna inclusione o richiamo del regime speciale spettacolo di cui al DLCP 708/1947**:

[1. Fonti normative dell'obbligo di versamento del contributo di malattia e dell'erogazione delle relative prestazioni economiche ai lavoratori dipendenti.](#)

*La disciplina normativa che regola le prestazioni economiche di malattia ai lavoratori dipendenti trae le sue norme fondamentali dalla **legge 11 gennaio 1943, n. 138**, relativa all'assistenza di malattia dei lavoratori subordinati. In particolare, l'articolo 4 individuava le categorie di soggetti tutelati (lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e della assicurazione). Al venir meno del sistema corporativo, **la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva veniva perpetuata dall'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369**, che espressamente faceva salva la vigenza, per i rapporti collettivi ed individuali, delle norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative [1].*

*Successivamente, con il **D.Igs.Lgt. n. 142/1946** è stata posta a carico dei datori di lavoro, senza diritto di rivalsa nei confronti degli interessati, la quota di contributi originariamente dovuta dai lavoratori per alcune forme di assistenza e previdenza, tra le quali anche quella per l'assicurazione di malattia di cui alla legge n. 138/1943.*



*Il legislatore è poi intervenuto a rideterminare sia la misura dell'indennità giornaliera sia la relativa aliquota di finanziamento per ogni singolo settore, **senza peraltro modificare l'ambito categoriale** di applicazione dell'indennità economica.*

*Così il **D.Lgs.Lgt. n. 213/1946** (Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria), in continuità con le disposizioni dei contratti collettivi corporativi di settore, indica quali destinatari dell'indennità giornaliera di malattia solo gli operai, ad esclusione, quindi, degli impiegati. Analoghe disposizioni, confermate del generale impianto della predetta assicurazione, sono pure contenute nel D.Lgs.Lgt. n. 212/1946 relativo ai lavoratori dell'agricoltura, nonché nel D.Lgs.C.P.S. n. 1304/1947, relativo ai lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.*

*Con **legge 23 dicembre 1978, n. 833**, di istituzione del servizio sanitario nazionale, il legislatore, **nell'attribuire all'Inps la competenza** ad erogare le prestazioni economiche di malattia (v. circolare n. 134363/1980 e circolare n. 134368/1981) nonché **a riscuotere la relativa contribuzione di finanziamento, sulla scorta delle "vigenti disposizioni in materia"**, prefigurava, entro il 1° gennaio 1980, un complessivo riordino della materia, peraltro mai avvenuto.*

*Con l'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si è provveduto a rideterminare le aliquote di finanziamento dell'indennità di malattia, con riferimento ai settori di attività di cui alla tabella G allegata alla legge e **per le categorie di lavoratori aventi diritto alla prestazione, già individuate dalla normativa sopra richiamata.***

A ulteriore conferma, nel punto 5 della circolare 122/2011, è espressamente chiarito che "la norma non estende il campo di operatività della normativa in materia di trattamento economico di malattia, bensì si limita a ripristinare l'obbligo di contribuzione in relazione a tutti i lavoratori i quali fossero già inclusi nell'ambito di applicazione della stessa in base alla normativa previgente".;

*La formulazione e ricostruzione dell'impianto normativo di riferimento per l'applicazione del novellato comma 1 e del nuovo comma 1bis, entrambi riformulati dalla Legge 111/2011, evidenzia che il **regime speciale dello spettacolo non è stato minimamente interessato o richiamato** e, conseguentemente, resta vigente il consolidato e mai variato processo di identificazione degli aventi diritto o non aventi diritto, esclusivamente in funzione degli accordi contrattuali collettivi o individuali.*

Tale assunto viene confermato dall'Inps anche successivamente alla circolare 122/2011. Nell'allegato 1 al messaggio n.4623 del 15 marzo 2013, l'Inps diffonde le tabelle di contribuzione per settore e ramo e, specificatamente per il settore spettacolo, nella tabelle 9.1 e seguenti conferma la permanenza della suddivisione fra "aventi diritto" e "non aventi diritto" all'indennità economica di malattia, perpetuando la fattiva applicazione del regime speciale da sempre in uso nel settore che, per gli aspetti tecnici, si identifica con attribuzione del codice autorizzazione 8G.

Alla luce delle predette osservazione si chiede all'Istituto di rivedere il proprio indirizzo espresso in seno al tavolo tecnico.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Vincenzo Silvestri)

VS/vs